



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 383

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 15 gennaio 2025

I N D I C E

Comitati

Per la legislazione:

<i>Plenaria</i>	Pag. 5
---------------------------	--------

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria (*)

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

<i>Plenaria</i>	Pag. 15
---------------------------	---------

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	Pag. 21
---------------------------	---------

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 154)</i>	» 29
--	------

4^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i>	» 30
---------------------------	------

5^a - Programmazione economica, bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 36
---	------

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 118)</i>	» 44
--	------

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 44
---	------

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 383° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 15 gennaio 2025.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	54
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	57
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97)</i>	»	64
<i>Plenaria</i>	»	64
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	67
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	72
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 135)</i>	»	75
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	76

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per le questioni regionali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i>	<i>Pag.</i>	83

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25)</i>	<i>Pag.</i>	84
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adoles- cenza:		
<i>Plenaria</i>	»	85
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub- blica:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	87
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	87
<i>Plenaria (3^a pomeridiana)</i>	»	88
Commissione parlamentare per il contrasto degli svan- taggi derivanti dall'insularità:		
<i>Plenaria</i>	»	89
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	90

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria *Pag.* 91

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

Plenaria *Pag.* 93

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali *Pag.* 95

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Mercoledì 15 gennaio 2025

Plenaria

50ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIORGIS

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Il relatore CATALDI (*M5S*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) chiede al relatore chiarimenti sulle considerazioni relative ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza e ai profili di specificità, omogeneità e limiti di contenuto espresse nella proposta di parere, con particolare riguardo all'articolo 16 in materia di attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il relatore CATALDI (*M5S*), nell'evidenziare come il provvedimento in esame offra – per la sua stessa natura – risposte emergenziali a problematiche che richiederebbero interventi di tipo strutturale, precisa che il rilievo formulato esprime l'esigenza di una motivazione più approfondita e di uno sforzo argomentativo più puntuale da parte del Governo in merito alla sussistenza dei presupposti costituzionalmente prescritti per l'adozione di un decreto-legge. In considerazione della complessità del disegno di legge all'esame del Comitato, ritiene utile concedere ai componenti del Comitato il tempo necessario per approfondire la proposta di parere.

La senatrice VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) considera essenziale, ai fini del pieno esercizio delle funzioni del Comi-

tato, poter disporre di tempi di lavoro adeguati all'interno della programmazione dell'attività parlamentare, così da poter esaminare i provvedimenti in modo accurato, eventualmente integrando le proposte di parere dei relatori con ulteriori osservazioni. Auspica che dall'indagine conoscitiva in corso possano emergere contributi significativi per la migliore gestione delle criticità in tema di qualità della legislazione, soprattutto quelle connesse all'abuso della decretazione d'urgenza.

Il Presidente, nel condividere le esigenze rappresentate, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,20, riprende alle ore 15,45.

La senatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az), nell'apprezzare lo spirito di collaborazione che anima il Comitato e la conduzione dei lavori da parte del Presidente, esprime riserve sulle considerazioni in tema di specificità, omogeneità e limiti di contenuto contenute nel parere.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 1337

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

l'articolo 1 reca proroghe di termini di interesse delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 4 consente, fino al 31 dicembre 2025, all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza e in deroga al vigente limite del 25 per cento. Tale esigenza nasce – come evidenzia la relazione illustrativa – dalla difficoltà di reclutamento del personale per la copertura dei profili relativi all'area assistenti, poiché con gli ultimi concorsi non è stato possibile coprire tutti i posti vacanti in organico, in quanto i vincitori spesso rinunciano, dopo l'assunzione, preferendo occupazioni meglio retribuite in altre amministrazioni. Tali considerazioni impongono una valutazione della funzionalità di talune procedure di reclutamento del personale alle dipendenze della P.A., suscettibili di essere approfondita nell'ambito della relazione della Corte dei conti sul costo del lavoro pubblico prevista dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l'articolo 4 reca disposizioni distinte in materia di salute che incidono sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, quali la deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per i medici ucraini (comma 2), la proroga della possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (comma 3), la proroga per l'anno 2025 della possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi di specializzazione (comma 4), la proroga del periodo di maturazione del servizio triennale come requisito temporaneo per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale relativa ai servizi di emergenza-urgenza (comma 5), disposizioni in materia di procedure per l'eventuale superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti (comma 6), la proroga dell'incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale (comma 8), disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale (comma 9), disposizioni in materia di incarichi provvisori o di

sostituzione di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta (comma 10), proroghe di misure per l'abbattimento delle liste d'attesa (comma 11) e disposizioni in materia di incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza (comma 12). La valutazione dell'impatto di tali disposizioni ai fini del miglioramento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale richiede un approfondimento specifico nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

l'articolo 10 reca disposizioni in materie di competenza del Ministero della giustizia. In particolare, il comma 1 riduce la durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari da 18 a 12 mesi, anche con riferimento agli idonei dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024; il comma 3 differisce ulteriormente, fino al 1° gennaio 2026, l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia; i commi da 4 a 6 prorogano l'operatività delle sezioni distaccate di taluni tribunali ubicati su isole sino al 31 dicembre 2025 e il comma 7 proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cosiddette « infrastrutture digitali interdistrettuali » per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali. Si ritiene opportuna una valutazione dell'impatto delle misure ai fini dell'innalzamento del livello dei servizi di giustizia, da collocare nell'ambito della relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

preliminarmente, si rileva che nella redazione del decreto-legge è stata correttamente indicata per ciascuna delle proroghe e per le disposizioni di novellazione, la materia in relazione alla quale si dispone. In alcuni casi tale indicazione manca (articolo 3, comma 14, e articolo 21, comma 4) oppure risulta incompleta (articolo 4, comma 10, alinea, e articolo 14, comma 2);

si rileva, inoltre, che l'articolo 6 del decreto-legge modifica, prorogandolo per un anno, un termine stabilito da una disposizione entrata in vigore solo pochi mesi prima, ovvero dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza « di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni »;

tale argomentazione, riprodotta in modo traluzio in tutti i decreti-legge che contengono una pluralità di disposizioni volte a rinviare scadenze o a differire l'entrata in vigore di misure anche molto diverse tra loro (da ultimo nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; nel decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 e nel decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), non sembra pienamente idonea a motivare la sussistenza dei presupposti costituzionalmente prescritti per l'adozione, da parte del Governo, di un provvedimento provvisorio con forza di legge;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge si compone di 21 articoli, oltre all'entrata in vigore (articolo 22). Alcune disposizioni recano interventi di carattere ordinamentale e organizzatorio, che non risultano coerenti con l'ambito materiale descritto nel titolo del provvedimento. Si segnala, in particolare, l'articolo 16, relativo al termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che – dopo aver fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto – trasferisce l'attività in questione dalla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, il comma 2 dell'articolo 16 trasferisce al predetto Dipartimento il contingente di personale e le risorse già stanziato per lo svolgimento delle attività istruttorie per la determinazione dei LEP in base all'articolo 1, commi 798 e 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), preservando in tal modo l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'articolo 3, comma 9, che proroga al 31 marzo 2025 il termine per l'adozione e l'approvazione dei bilanci degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, non è formulato in modo corretto;

l'articolo 3, comma 11, incrementa il limite massimo della spesa per la concessione di finanziamenti a titolo oneroso alle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. Tale incremento è effettuato mediante la novellazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2024, che reca, a sua volta, una novella all'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, al quale va direttamente riferito l'intervento novellante. Analoga correzione del riferimento deve essere apportata al comma 13. Inoltre, al suddetto comma 11 non è esplicitata la finalità della disposizione. Appare, dunque, opportuno un intervento di modifica volto a risolvere le criticità evidenziate;

l'articolo 14, comma 3, dispone la proroga della possibilità di stipulare contratti di durata fino a ventiquattro mesi nel settore privato a

particolari condizioni. Tale disposizione, applicandosi senza restrizioni a tutti i settori per i quali tali condizioni si verificano, non sembra coerentemente posta all'interno dell'articolo sulle materie di competenza del Ministero del turismo, benché la relazione illustrativa del disegno di legge faccia esplicito riferimento solo al settore turistico come uno dei destinatari dell'efficacia della disposizione;

l'articolo 21, comma 1, abroga, tra gli altri, i commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012, introdotti dalla legge n. 35 del 2012, di conversione del medesimo decreto, che sopprimevano alcune parole, rispettivamente, nell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e nell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, entrambe norme di rango regolamentare. Poiché l'intenzione del Governo è quella di ripristinare le suddette disposizioni nel testo precedente alla modifica apportata dalla legge n. 35 del 2012, con il comma 2 vengono reintrodotte, mediante la tecnica della novella, le parole che erano state soppresse. Tuttavia, tale intervento non è corretto sotto il profilo tecnico perché qualora si intenda fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento mediante l'utilizzo dell'apposita formula di reviviscenza. Inoltre, utilizzando la tecnica della novella testuale, l'articolo in questione introduce modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, nello specifico di regolamenti, che avrebbero quindi un diverso grado di « resistenza » rispetto a interventi modificativi successivi. Va, altresì, sottolineato che il comma 4-*quater* del citato articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 – anch'esso oggi abrogato dal comma 1 dell'articolo 21 – differì da subito l'efficacia delle novelle che ora si abrogano al 1° gennaio 2013, data poi costantemente prorogata fino al 31 dicembre 2024 da successivi provvedimenti legislativi. Se in maniera più corretta fosse stata differita sin dall'origine la vigenza, anziché l'efficacia, delle novelle, oggi sarebbe stato sufficiente abrogare le disposizioni novellanti, senza necessità di ricorrere alla reviviscenza;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 3, comma 14, manca del tutto l'indicazione, seppure in maniera sintetica, della materia in relazione alla quale sono disposte le proroghe. Appare, dunque, opportuna un'integrazione della disposizione;

all'articolo 4, comma 7, la lettera *d*) novella il comma 8-*septies* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 215 del 2023, dichiarando che esso è « relativo alla limitazione di responsabilità penale ai casi di dolo e colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale », ma il riferimento ai « casi di dolo » appare errato, non solo perché il comma 8-*septies* si riferisce esplicitamente solo alla colpa grave, ma anche perché esso si applica solo ai « fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale », e cioè ai reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose. Il riferimento ai casi di dolo appare, dunque, errato e fuorviante;

all'articolo 4, comma 10, alinea, nell'elencare le materie alle quali è relativo l'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020, che è novellato di seguito, è omessa la possibilità per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale, previsto dal comma 1 del medesimo articolo, che è esplicitamente novellato dalla lettera *a*) del comma qui commentato. È quindi necessario integrare la disposizione;

all'articolo 4, comma 10, la lettera *c*) novella il comma 3 del succitato articolo 2-*quinquies*. Il riferimento al comma novellato appare errato, sia perché la novella non si applica correttamente, sia perché appare evidente che essa vada riferita invece al comma 4, relativo alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta, esplicitamente citata nell'alinea del comma 10;

all'articolo 5, il comma 4 reca delle disposizioni al fine di garantire il raggiungimento di traguardi e obiettivi – indicati nel testo con i termini inglesi – di due investimenti del PNRR, che sono citati, tra virgolette, con una denominazione incompleta;

l'articolo 14, comma 2, nell'indicare la materia a cui si riferisce la disposizione novellata è incompleto, al punto da rendere non comprensibile l'inserimento della disposizione nell'articolo relativo al turismo;

all'articolo 19, comma 1, è assente l'indicazione della materia a cui si riferisce la disposizione che rende permanente l'efficacia finora temporanea di una previsione normativa;

all'articolo 20, comma 2, lettera *b*), si dispone che con ordinanza si provveda « alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 ». Tuttavia, l'articolo 31, comma 1, lettera *b*), non prevede un contributo, bensì « ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione »;

all'articolo 20, comma 2, lettera *d*), si fa riferimento alle amministrazioni « cui sono trasferite le misure di assistenza e di accoglienza », ma ad essere trasferite non sono le misure, bensì la competenza per l'attuazione delle stesse;

all'articolo 20, comma 4, la formula per la riassegnazione agli stati di previsione della spesa di risorse disponibili in bilancio è imprecisa;

all'articolo 21, comma 4, non è presente l'indicazione della materia sulla quale si interviene abrogando l'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021, materia espressamente citata al successivo comma 5, che regola gli effetti transitori dell'abrogazione;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

ritiene opportuna, con riferimento alle disposizioni in materia di concorsi pubblici recate dall'articolo 1, l'integrazione dei contenuti della relazione della Corte dei conti sul costo del lavoro pubblico prevista dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con valutazioni di carattere organizzativo sulla funzionalità delle procedure di reclutamento del personale alle dipendenze della P.A., in generale, e di quelle gestite dal Formez, in particolare;

invita il Governo, con riferimento alle disposizioni in materia di salute recate dall'articolo 4, a integrare i contenuti della relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con approfondimenti specifici che diano conto dell'impatto delle misure ai fini del miglioramento complessivo delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

invita il Governo, con riferimento alle disposizioni in materia di giustizia recate dall'articolo 10, a integrare i contenuti della relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con approfondimenti specifici che diano conto dell'impatto delle misure *ai fini dell'innalzamento del livello dei servizi di giustizia*;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 3, comma 9, primo periodo, alle parole: « l'adozione e l'approvazione » premettere le seguenti: « il termine per », sostituire le parole: « è prorogata » con le seguenti: « è prorogato » e sostituire le parole: « e avviene » con le seguenti: « ; l'adozione e l'approvazione dei bilanci avvengono ».

*All'articolo 3, comma 11, sostituire le parole da: « All'articolo 2 » fino a: « n. 28 » con le seguenti: « All'articolo 1, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, relativo alla concessione di finanziamenti a titolo oneroso alle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. ».*

*Conseguentemente, al comma 13 del medesimo articolo 3, sostituire le parole da: « dell'articolo 2 » fino alla fine del comma con le seguenti: « del comma 1-*sexies* del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019 ».*

All'articolo 21, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, e l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35 ».

Invita, altresì, la Commissione di merito a valutare lo spostamento dell'articolo 14, comma 3, all'articolo 12, relativo alle materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali oppure la delimitazione dell'efficacia della proroga al solo settore turistico;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 3, comma 14, dopo le parole: « n. 169 » inserire le seguenti: « , recante disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese, ».

All'articolo 4, comma 7, lettera d), sopprimere le parole: « dolo e ».

All'articolo 4, comma 10, alinea, dopo le parole: « relativo alla possibilità » inserire le seguenti: « per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale, ».

All'articolo 4, comma 10, lettera c), sostituire le parole: « comma 3 » con le seguenti: « comma 4 ».

All'articolo 5, comma 4, sostituire le parole da: « Al fine di garantire » fino a: « Scuola 4.0" » con le seguenti: « Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico" e investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori" ».

All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: « da fonti rinnovabili » inserire le seguenti: « ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali ».

All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: « n. 44 » inserire le seguenti: « , relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa ».

All'articolo 20, comma 2, lettera b), sostituire le parole: « del contributo » con le seguenti: « delle ulteriori forme di sostentamento ».

All'articolo 20, comma 2, lettera d), sostituire le parole: « cui sono trasferite le » con le seguenti: « alle quali è trasferita la competenza per l'attuazione delle ».

All'articolo 20, comma 4, sostituire le parole: « riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati » con le seguenti: « riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati ».

All'articolo 21, comma 4, dopo le parole: « n. 76 » inserire le seguenti: « , relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale ».

Da ultimo, raccomanda al Governo di evitare o comunque limitare le modifiche apportate con decreto-legge – sia in forma di correzione che di integrazione – a disposizioni di legge appena entrate in vigore, in particolare con leggi di conversione di precedenti decreti-legge. Il susseguirsi in tempi estremamente ravvicinati di interventi normativi sul medesimo oggetto, infatti, oltre a essere indice di una insufficiente qualità della legislazione, ha un impatto negativo sulla conoscibilità della legge da parte dei cittadini e di coloro che devono applicarla, costretti a inseguire ripetute modifiche alle disposizioni vigenti, adottate in archi temporali sempre più ristretti.

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 15 gennaio 2025

Plenaria

13^a Seduta

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito
Paola Frassinetti.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(186) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici

(509) Sandra ZAMPA. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica

(823) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari

(890) CRISANTI e altri. – Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità

(963) ZULLO e altri. – Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale

(1260) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici

– e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2024.

Il presidente ZAFFINI pone in evidenza la complessità della materia oggetto dei disegni di legge in titolo, caratterizzati peraltro da notevoli differenze di approccio. Segnala inoltre l'opportunità di un ampliamento di prospettiva, stante per esempio l'opportunità che l'intervento legislativo riguardi anche il settore della medicina veterinaria. Propone pertanto di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

Propone inoltre le ore 12 di domani, giovedì 16 gennaio, quale termine per la designazione dei componenti del Comitato, nel limite di uno per Gruppo per ciascuna Commissione, inteso che il relatore Marti ne farà comunque parte.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) condivide la proposta di costituzione di un Comitato ristretto ai fini della redazione di un testo in grado di valorizzare gli elementi comuni alle proposte legislative in titolo, con particolare riguardo ai temi del ruolo e della formazione. Propone tuttavia che dell'organo ristretto possano far parte anche i primi firmatari dei disegni di legge in esame.

Il presidente ZAFFINI fa presente l'opportunità di evitare una composizione pletorica dell'organo, ferma restando la possibilità per i senatori interessati di contribuire con il loro apporto ai lavori.

Il presidente della 7^a Commissione MARTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, esprime la sua piena condivisione delle indicazioni del presidente Zaffini.

In risposta al senatore Crisanti fa presente – anche sulla base dell'esperienza di lavoro maturata in occasione della discussione dei disegni di legge aventi ad oggetto la soppressione del numero chiuso nella facoltà di medicina – che circoscrivere la composizione dei comitati ristretti costituisce condizione imprescindibile per una efficiente espletazione del mandato ad essi affidato. D'altra parte la mancata istituzionalizzazione della presenza dei firmatari in seno all'organo non impedisce loro di prendere parte alle riunioni, che restano altresì aperte anche al contributo del personale tecnico.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) condivide l'impostazione della Presidenza e valuta favorevolmente la possibilità di un ampliamento relativo ai temi del rafforzamento della sanità veterinaria, già oggetto del disegno di legge n. 225, di cui è prima firmataria.

Non essendovi obiezioni, le proposte precedentemente formulate dal presidente Zaffini si intendono accolte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(236) *Carmela BUCALO e altri.* – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) *Cecilia D'ELIA e altri.* – Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) *MARTI.* – Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 dicembre 2024.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, il senatore RUSSO (*FdI*), relatore per la 10^a Commissione, intervenendo anche a nome del correlatore Occhiuto, presenta un testo unificato dei disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato). Specifica che la proposta è stata redatta tenendo conto della priorità da accordare al riconoscimento della figura dell'assistente alla comunicazione e al relativo inquadramento, particolarmente per mezzo della contrattazione collettiva a livello nazionale, nonché dell'esigenza di tutelare i diritti degli operatori già impegnati ai fini dell'inclusione scolastica. Il testo si caratterizza inoltre per la facoltà accordata alle Regioni e ai Comuni di scegliere di procedere all'assunzione degli assistenti alla comunicazione attraverso concorsi pubblici o di ricorrere a forme di esternalizzazione.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), premesso il suo orientamento favorevole rispetto alla proposta di testo unificato formulata dai relatori, ricorda che le Commissioni riunite hanno svolto specifiche audizioni con riferimento al disegno di legge n. 236, d'iniziativa della senatrice Bucalo.

Anche sulla base dei contributi dei soggetti auditi, richiama l'attenzione sulla delicatezza di alcuni profili del tema in discussione, a partire dall'eventuale, a suo giudizio discutibile, inquadramento nel Ministero dell'istruzione di una figura, quale l'assistente per l'autonomia e la comunicazione, chiamata ad operare al confine tra l'ambito del diritto allo studio e il più generale ambito del diritto all'inclusione.

Ulteriore elemento di delicatezza è a suo avviso rappresentato dalla circostanza che l'avvio dell'*iter* parlamentare del suddetto provvedimento ha ingenerato negli operatori del settore aspettative di stabilizzazione.

Accenna poi alla complessità discendente dalla presenza di molteplici esperienze territoriali, anche a livello di legislazione regionale, in merito alla figura in discussione. Al riguardo, nel dichiararsi d'accordo con la proposta di consentire alle regioni e agli enti locali di assumere a tempo indeterminato personale che ha maturato esperienza nello svolgimento delle funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, solleva il problema di rendere effettiva tale possibilità stanziando idonei finanziamenti a favore degli enti territoriali.

Alla luce di tali considerazioni, chiede che siano assicurati tempi congrui per l'elaborazione delle proposte emendative.

La senatrice BUCALO (*Fdl*), espresso apprezzamento per le riflessioni della senatrice D'Elia, dichiara di condividere la proposta di testo unificato formulata dai relatori, nella quale, tramite l'istituzione della figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, si riconosce la validità del servizio prestato dagli operatori del settore e si persegue l'obiettivo della piena integrazione degli studenti con disabilità.

Nel reputare fondamentale il superamento delle difformità presenti negli ordinamenti regionali in materia di definizione della figura in discussione e di disciplina delle sue funzioni, concorda con le disposizioni del testo unificato intese ad introdurre nell'ordinamento nazionale una definizione dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nonché a garantirne pienamente i diritti prevedendo l'applicazione alla figura dei contratti collettivi di categoria.

Esprime, infine, apprezzamento per la disponibilità dei relatori a considerare i contributi che perverranno in fase emendativa, anche con riguardo ad eventuali proposte di stanziamento di risorse destinate a supportare gli enti territoriali nella stabilizzazione degli operatori del settore.

Constatato l'orientamento delle Commissioni riunite, favorevole all'adozione del testo unificato, il presidente ZAFFINI propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a esso riferiti alle ore 12 di martedì 28 gennaio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 236, 793 E 1141
(Assistente autonomia e comunicazione nei ruoli
personale scuola)

NT1

I RELATORI

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità. I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono la declaratoria dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale.

4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea L-19.

4-ter. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è, altresì, esercitata da:

a) coloro che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario;

b) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

4-*quater*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'ambito di attività dei profili professionali e le relative funzioni caratterizzanti, nonché la formazione professionale di ciascun profilo e il relativo ordinamento didattico »;

b) al comma 5-*bis*, le parole: « di cui alle lettere a), b), c) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere b) e c) » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, le regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Alla procedura concorsuale di cui al primo periodo, sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione o presso le società di cui al comma 5-*bis* e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. ».

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 15 gennaio 2025

Plenaria
218^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che era iniziata la discussione generale sul provvedimento, chiede pertanto se vi siano altri interventi.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) esprime forte contrarietà su molte delle norme contenute nel provvedimento ma in particolare si sofferma su quelle contenute nell'articolo 21, ai commi 4 e 5, volti ad abrogare la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il Covid-19 disponendo l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate. Queste norme sono fortemente discriminatorie nei confronti di tutti coloro che hanno adempiuto correttamente agli obblighi di legge e nei confronti di coloro che hanno già pagato le sanzioni che pertanto andrebbero rimborsati. Annuncia quindi fin d'ora il voto contrario del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il senatore SISLER (*FdI*) propone l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti la proposta di parere è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. – *Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che, in relazione agli emendamenti depositati nella giornata di ieri dal relatore 1.100 e 2.100, sono stati presentati 4 subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto. Chiede pertanto se i presentatori intendano illustrarli.

I presentatori degli emendamenti rinunciano all'illustrazione.

Il PRESIDENTE chiede pertanto al relatore Rastrelli e al sottosegretario Delmastro Delle Vedove di esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, mentre invita la senatrice Lopreiato ad accogliere una riformulazione dell'emendamento 1.5, di cui dà lettura che, se accolta, avrebbe il suo parere favorevole. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 1.100/1, favorevole sull'emendamento 1.100, contrario sull'emendamento 1.7.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere i pareri espressi dal relatore.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), nell'accogliere la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 1.5 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, lamenta tuttavia che sarebbe stata opportuna una più approfondita valutazione della norma proposta, valutazione alla quale invece non può essere dedicato il tempo necessario posto che si vuole procedere immediatamente alla votazione pur in assenza di ragioni di urgenza.

Il relatore RASTRELLI (*FdI*), nel rassicurare la senatrice Lopreiato sui contenuti della sua proposta di riformulazione, fa presente che si

tratta solamente di una riscrittura più appropriata sul piano tecnico-legislativo del testo. Inoltre, sempre per ragioni di tecnica legislativa è preferibile non inserire nell'articolato del codice penale la norma ma piuttosto farne un autonomo comma.

Si passa quindi alle votazioni.

Verificata la presenza del numero legale, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

La Commissione approva con successiva votazione l'emendamento 1.5 (testo 2), risultando pertanto assorbita la votazione dell'emendamento 1.6.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 1.100/1 ed approva l'emendamento 1.100, risultando pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 1.7.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, mentre invita ad una riformulazione dell'emendamento 2.5, che il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) accoglie. Il relatore esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 2.100/1, 2.100/2 e 2.100/3 mentre il parere è favorevole sull'emendamento 2.100. esprime infine parere contrario sugli emendamenti 2.6, 2.7, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di esprimere un parere conforme a quello espresso dal relatore.

Si passa alla votazione.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

La Commissione approva invece l'emendamento 2.5 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi i subemendamenti 2.100/1, 2.100/2 e 2.100/3, mentre approva l'emendamento 2.100 risultando pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 2.6.

Con separate votazioni sono infine respinti gli emendamenti 2.7, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6.

Essendo terminate le votazioni degli emendamenti, il PRESIDENTE fa presente che, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter* del Regolamento, gli emendamenti approvati verranno trasmessi alla Commissione affari costituzionali ed alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1261**Art. 1.****1.5 (testo 2)**

LOPREIATO, CASTELLONE, MAIORINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola: « diritto » inserire le seguenti: « e facoltà »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. La pena accessoria di cui all'articolo 585-bis del codice penale si applica anche al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 20 maggio 2016, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), del medesimo articolo e nelle forme di cui al successivo comma 41, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, nonché ad ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa. ».

1.100/1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: « primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, » con le seguenti: « primo comma, ».

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso « Art. 585-bis », sostituire le parole: « 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, e 584 » con le seguenti: « 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, ».

Art. 2.**2.5 (testo 2)**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « dell'altra parte dell'unione civile » sono inserite le seguenti: « , del convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 20 maggio 2016, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), del medesimo articolo e nelle forme di cui al successivo comma 41, del convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della legge medesima, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima, di ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa »;*

b) *dopo la parola: « diritto » sono inserite le seguenti: « e facoltà ».*

2.100/1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 2.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: « primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, » con le seguenti: « primo comma, »;*

b) *sopprimere la lettera b).*

2.100/2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

All'emendamento 2.100, lettera a) sostituire le parole: « primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, » con le seguenti: « primo comma, ».

2.100/3

LOPREIATO

All'emendamento 2.100, lettera b), sostituire le parole: « alla pronuncia della sentenza di proscioglimento » con le seguenti: « sino a che non sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento ».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: « 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, e 584 » con le seguenti: « 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, »;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: « della sentenza che abbia definito il suddetto procedimento » con le seguenti: « della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento, prevedere che la cremazione sia vietata sino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il giudice per le indagini preliminari disponga motivatamente altrimenti »;*

c) *dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

« b-bis) prevedere che, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico

ministero ne disponga la consegna ai servizi cimiteriali del Comune ove essa si trova, eventualmente impartendo le disposizioni per la tumulazione e inumazione della stessa;

b-ter) prevedere, nei casi di cui alla lettera precedente, che sia fatto salvo il diritto di rivalsa dei servizi cimiteriali del Comune per le spese e gli oneri sostenuti per la inumazione o tumulazione. »

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 154

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 15 gennaio 2025

Plenaria

228^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE si congratula con la senatrice Rojc per l'iniziativa da lei promossa nella giornata di ieri, in Senato, sul tema dell'adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea, con la partecipazione dell'ex Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor. Sottolinea come sia stata bene evidenziata la necessità di accelerare nel processo di allargamento dell'Unione, che rappresenta una questione di altissima priorità nelle vicende geopolitiche che viviamo.

Ritiene quindi importante approfondire questi temi, come si sta facendo nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea sulla politica di allargamento dell'Unione europea 2024 (COM(2024) 690).

Riguardo a tale documento sull'allargamento, il Presidente ricorda che domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 9, si svolgerà l'audizione della dottoressa Nona Mikhelidze sulle prospettive europee della Georgia, dinanzi all'Ufficio di Presidenza delle Commissioni 3^a e 4^a riunite, allargato a tutti i senatori.

Il PRESIDENTE ricorda inoltre che, in merito all'affare assegnato n. 620, sulle interferenze straniere nei processi di voto degli Stati membri dell'Unione e dei Paesi candidati, si svolgerà, alle ore 9,45 di domani, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di Gruppo delle Commissioni 3^a e 4^a riunite, sulla programmazione dei lavori.

Infine, informa che il prossimo giovedì 23 gennaio, alle ore 15,30, in sede di Commissioni congiunte 4^a Senato e XIV Camera dei deputati, il ministro Foti darà conto delle relative linee programmatiche.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1258) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024*

(Doc. LXXXVI, n. 2) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che l'intervento del ministro Foti, in merito al disegno di legge di delegazione europea 2024, presso la 4^a Commissione, è previsto per martedì 21 gennaio prossimo, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) *Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge recante proroga di termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024. In particolare, il provvedimento dispone la proroga di alcune discipline, per garantire la prosecuzione di importanti discipline di settore, anche laddove introdotte in via sperimentale o transitoria, al fine di preparare l'introduzione di una più ampia e articolata disciplina.

Inoltre, si prevede la soppressione di alcuni termini di imminente scadenza, al fine di sancire la fine del regime transitorio e la stabilizzazione della norma a regime. In questo senso, il provvedimento reca, nella disposizione finale e di coordinamento, anche l'abrogazione di alcune disposizioni interessate dai termini in scadenza e non più coerenti con la norma messa a regime.

Il disegno di legge si compone del consueto articolo 1 di conversione del decreto-legge, che è costituito, a sua volta, da 22 articoli.

Sono previste proroghe di termini in materia di pubbliche amministrazioni (articolo 1), in materia economica e finanziaria (articolo 3), in materia di salute (articolo 4), in materia di istruzione e merito (articolo 5) e in materia di cultura (articolo 6), nonché disposizioni sul termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 16).

Sono, inoltre, previste proroghe di termini in materia di editoria (articolo 17), in materia di competenza del sistema di informazione per la

sicurezza (articolo 18) ed infine disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura (articolo 19).

L'articolo 20 reca, invece, la proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina. L'articolo 21 disciplina l'abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza e, infine, l'articolo 22 reca l'entrata in vigore del provvedimento.

Il decreto-legge contempla, inoltre, una serie di proroghe di termini di competenza di diversi Dicasteri, ovvero quelli del Ministero dell'interno, compreso il comparto sicurezza-difesa e dei Vigili del fuoco (articolo 2), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 7), del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 8), del Ministero della difesa (articolo 9), del Ministero della giustizia (articolo 10), del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (articolo 11), del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 12), del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (articolo 13), del Ministero del turismo (articolo 14). L'articolo 15 reca proroga di termini in materia di sport.

Per quanto di competenza di questa Commissione, si evidenzia che l'articolo 2, ai commi 2 e 3, prevede che possano essere rinnovati, su richiesta, fino al 4 marzo 2026, i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari della protezione temporanea, riconosciuta ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, per il perdurare del conflitto bellico e il connesso stato di emergenza in cui versa la popolazione ucraina. In occasione di tale rinnovo, essi potranno essere convertiti in permessi per lavoro, per l'attività effettivamente svolta.

Il comma 2 dell'articolo 7 dispone la proroga di ulteriori sei mesi (da trenta mesi a trentasei mesi) dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori nel settore dell'edilizia privata, di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, relativo al contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Si ricorda che i lavori in questione sono quelli di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia), relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga fissa e mobile, che sono stati già prorogati di ventiquattro mesi dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 1 dell'articolo 11 proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine da cui decorre l'obbligo di incremento di energia termica da fonti energetiche rinnovabili (FER) nelle forniture di energia superiori a 500 TEP annui. La proroga si è resa necessaria poiché, ai fini

dell’emanazione del decreto ministeriale attuativo della disposizione medesima, si è dovuto attendere la pubblicazione delle linee guida della Commissione europea relative alla definizione di calore e freddo di scarto, prevista dall’articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2011 (c.d. RED II), pubblicate il 2 settembre 2024 con la Comunicazione della Commissione europea C(2024) 5043.

L’articolo 16, infine, in attesa che il legislatore individui procedure di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in linea con i principi costituzionali enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, stabilisce che l’attività istruttoria per la determinazione dei LEP, concernenti i diritti civili e sociali, e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il termine del 31 dicembre 2025, come indicato, corrisponde al termine previsto per l’obiettivo di definizione dei LEP dalla Missione 1 – Componente 1 – Riforma 1.14 del PNRR (Riforma del quadro fiscale subnazionale).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell’energia elettrica, del gas e dell’energia termica (COM(2024) 561 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT’AGATA (*FdI*), relatore, introduce l’esame della proposta di direttiva in titolo, recante modifiche di carattere tecnico alla direttiva 2014/32/UE, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, nota anche come direttiva MID (*Measuring Instruments Directive*). Le modifiche riguardano, in particolare, le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori di energia elettrica.

La Commissione europea rileva la necessità di aggiornare la normativa esistente, giacché l’ambito di applicazione e i relativi requisiti oggetto della direttiva sono rimasti invariati ormai da più di venti anni e dunque non rispondono più in modo efficace al buon funzionamento del mercato degli strumenti di misura. Inoltre, anche gli obiettivi stabiliti dal *Green Deal* europeo relativi alla transizione verde, richiedono l’armonizzazione dei sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, dei sistemi di misura dei distributori di gas compresso (ad esempio idrogeno e gas naturale) e dei contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento.

In aggiunta a ciò, la Commissione europea rileva che, per quanto riguarda i contatori dell’energia elettrica e del gas, sia necessario rispon-

dere all'importanza della digitalizzazione degli strumenti di misura e al crescente utilizzo di nuovi gas (come idrogeno o altri gas rinnovabili).

La proposta contribuirà altresì all'attuazione efficace del regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi per una mobilità pulita (regolamento (UE) 2023/1804) e della direttiva sull'efficienza energetica (direttiva (UE) 2023/1791).

Dunque, la direttiva in esame ha lo scopo di colmare l'assenza di requisiti armonizzati per le predette categorie di strumenti di misura ed evitare quindi la coesistenza di legislazioni nazionali divergenti e la frammentazione del mercato unico per tali strumenti, con costi più elevati per operatori economici e consumatori. Inoltre, la proposta consente di favorire la diffusione di tecnologie fondamentali per la duplice transizione verde e digitale, e di assicurare la neutralità tecnologica.

In concreto, la proposta prevede adeguamenti tecnici su diversi allegati della direttiva 2014/32/UE. In particolare, l'allegato I della direttiva, che stabilisce i requisiti essenziali applicabili a tutti gli strumenti contemplati dalla stessa direttiva, è modificato per tenere conto della diffusione dei contatori intelligenti del gas e dell'energia elettrica e dei nuovi strumenti di misura. L'allegato IV della direttiva è modificato per tenere conto del crescente utilizzo dell'idrogeno e di altri gas che possono essere impiegati come alternative a gas più tradizionali, nonché della diffusione dei contatori intelligenti del gas. Similmente, l'allegato V della direttiva è modificato per tenere conto della diffusione dei contatori intelligenti dell'energia elettrica. Viene quindi inserito un nuovo allegato, il *V-bis*, per rispondere alla necessità di requisiti essenziali armonizzati per quanto riguarda i sistemi di misura delle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici. L'allegato VI è modificato per includervi i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento, al fine di evitare un'ulteriore certificazione di tali prodotti a livello nazionale. Infine, è previsto un nuovo allegato, il *VII-bis*, relativo ai sistemi di misura per i distributori di gas compresso, per rispondere al maggiore uso di gas compressi, quali l'idrogeno e il gas naturale.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure di ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto la coesistenza di differenti regimi normativi degli Stati membri, relativi agli strumenti di misura in questione, generi frammentazione nel mercato unico e costi e oneri aggiuntivi, ostacolando la libera circolazione degli strumenti di misura. Per tali ragioni, la Commissione europea ritiene che l'armonizzazione dei requisiti essenziali relativi alle apparecchiature in esame possa essere ottenuta meglio a livello europeo.

Anche il principio di proporzionalità, secondo la Commissione europea, è rispettato, poiché la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del

mercato unico, prevedendo requisiti armonizzati per i sistemi di misura delle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i sistemi di misura dei distributori di gas compresso e i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento, oltre a requisiti più avanzati per i contatori intelligenti dell'energia elettrica e del gas.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, allegato ai Trattati, scadono il prossimo 17 febbraio.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di tre Camere dei Parlamenti nazionali (il *Bundestag* tedesco, il *Sejm* polacco e il Parlamento svedese), che non hanno finora sollevato criticità.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ricorda che negli ultimi anni i grandi gruppi di fornitura di gas ed elettricità all'utenza hanno già provveduto più volte a cambiare i relativi contatori e misuratori. Chiede, pertanto, se esiste una valutazione dell'impatto che la nuova normativa in esame comporta sul contesto vigente nel nostro Paese.

Il PRESIDENTE assicura di effettuare un approfondimento sul tema.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 15 gennaio 2025

Plenaria

335^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 gennaio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante le risposte del Governo ai chiarimenti richiesti dalla Commissione.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), alla luce della nota depositata dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene confermato che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si ritiene che gli adempimenti connessi alla tumulazione delle salme rimarranno a carico dei familiari o degli altri soggetti legittimati a disporre la sepoltura;

viene rappresentato, altresì, che nei casi meramente residuali per i quali i predetti soggetti non intendano farsi carico dei suddetti adempimenti, gli enti locali interessati potranno provvedere agli stessi nell'ambito delle ordinarie risorse rinvenibili nei rispettivi bilanci,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sul parere proposto dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2024, denominato «Infra/infrastrutture di rete (TLC e T-B-T)», relativo all'ammodernamento e adeguamento tecnologico della capacità di radio-comunicazione Terra/Bordo/Terra operativa dell'Aeronautica militare (n. 239)

(Osservazioni alla 3^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della difesa e allegata allo stesso segnala che il programma in esame è finalizzato, tra l'altro, all'ammodernamento dei sistemi Terra/Bordo/Terra ubicati sul territorio nazionale, nonché delle dotazioni relative ai suddetti sistemi impiegati fuori dai confini nazionali presso le unità operative ove è presente l'Aeronautica militare, a consentire ai diversi operatori delle agenzie della difesa aerea, nazionali e della NATO, di accedere alle risorse radio più idonee in maniera più flessibile e funzionale, superando le criticità connesse ai sistemi attualmente in uso alle nonché alla migrazione a nuove tecnologie dei terminali e all'integrazione delle piattaforme di sistemi ausiliari alle attività di volo e di manutenzione tecnica.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2038, comporta un costo complessivo stimato in 197,75 milioni di euro.

In tale quadro, specifica in primo luogo che l'oggetto dello schema di decreto è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, da attuare in autonomia e indipendentemente dalle altre, secondo un piano di sviluppo pluriennale con avvio pre-

visto nell'anno 2025 e conclusione nell'anno 2038. Segnala, altresì, che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 97 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 4 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, rileva che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro ciascuno degli anni 2027 e 2028, 9 milioni di euro per l'anno 2029, 12 milioni di euro per l'anno 2030, 10 milioni di euro per l'anno 2031, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2038.

Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, la dotazione del citato piano gestionale n. 4 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 438.073.164 euro per l'anno 2025, a 346.687.371 euro per l'anno 2026 e a 217.842.368 euro per l'anno 2027.

Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, fa presente che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 100,75 milioni di euro, sarà invece realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari. Sul punto, segnala che la scheda tecnica specifica, altresì, laddove si fa riferimento all'adeguamento della capacità radio T/B/T dell'aeronautica militare alla spaziatura 8,33 KHz, che tali interventi, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del previsto criterio di autoconsistenza, potranno pertanto essere contrattualizzati solo previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie. In coerenza con quanto rappresentato, rileva che il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Precisa, inoltre, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva peraltro che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine alla disponibilità delle stesse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante i chiarimenti richiesti.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), alla luce degli elementi istruttori depositati dal Governo, illustra la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene ribadito che le risorse, sottese ai programmi d'arma sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari, godono di copertura finanziaria a legislazione vigente: tale riscontro, oltre che interno, è certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato, a cui gli atti sono preliminarmente sottoposti;

viene rappresentato, in particolare, che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio;

viene specificato che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

sulla base di tali considerazioni, viene confermato che l'utilizzo delle risorse per i programmi in argomento non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo e garantito per tutte le annualità di attuazione del programma,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di osservazioni appena formulata.

La Commissione approva.

(1315-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostantivo sul testo. Parere in parte non ostantivo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte relative all'articolo 3, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.0.2.

Appare necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli oneri relativi all'emendamento 3.0.3.

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 4, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 4.0.200 (già 4.0.1).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli oneri derivanti dagli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.4.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.17.

Appare necessario verificare la quantificazione degli oneri relativi all'emendamento 6.21, che sposta l'incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alle spese di giustizia e per intercettazioni, prevista dal testo del decreto-legge in esame, dall'anno 2024 all'esercizio finanziario 2025.

In relazione agli emendamenti 6.22, 6.23 e 6.24, oltre ad acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dai citati emendamenti, in luogo delle coperture previste dal testo, occorre valutare la compatibilità con le regole di contabilità di modifiche a clausole di copertura riferite a un esercizio finanziario quale il 2024, ormai chiuso.

Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari relativi all'emendamento 6.0.200 (già 6.0.4).

Comportano maggiori oneri le proposte 6.0.6, 6.0.7, 6.0.10, 6.0.11 e 6.0.13.

Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 6.0.201 (già 6.0.14).

Occorre valutare, per la proposta 6.0.42, con quali risorse potranno essere espletati gli ulteriori corsi di formazione previsti per gli agenti penitenziari.

Determinano maggiori oneri gli emendamenti 6.0.202 (già 6.0.46) 6.0.203 (già 6.0.47), 6.0.204 (già 6.0.53) e 6.0.205 (già 6.0.54).

Occorre valutare la sussistenza delle risorse impiegate a copertura finanziaria delle proposte 6.0.206 (già 6.0.55), 6.0.207 (già 6.0.57), 6.0.208 (già 6.0.63), 6.0.209 (già 6.0.64), 6.0.210 (già 6.0.68), 6.0.211 (già 6.0.69), 6.0.212 (già 6.0.71) e 6.0.213 (già 6.0.72).

Si rende necessaria la quantificazione degli effetti finanziari per l'emendamento 6.0.79.

Per la proposta 6.0.80 occorre avere conferma di assenza di effetti onerosi.

Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 7, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 7.1.

Occorre acquisire la quantificazione degli oneri derivanti dall'emendamento 7.5.

Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 7.6.

Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, per inidoneità della copertura, le proposte 7.200 (già 7.10) e 7.201 (già 7.12).

Occorre valutare l'attuabilità delle misure previste dall'emendamento 7.11 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Occorre verificare la sussistenza e l'adeguatezza delle risorse poste a copertura dell'emendamento 7.0.4.

Occorre verificare l'adeguatezza e la disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 7.0.200 (già 7.0.5) e 7.0.201 (già 7.0.6).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre acquisire dal Governo la quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse impiegate a copertura degli emendamenti 9.0.200 (già 9.0.2) e 9.0.201

(già 9.0.3), di cui risulta peraltro improprio il ricorso della copertura a tetto di spesa.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO segnala che le proposte 3.0.2, 4.0.200 (già 4.0.1), 6.1, 6.2, 6.4, 6.17, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.13, 6.0.42, 6.0.80, 6.0.200 (già 6.0.4), 7.1, 7.11, 7.200 (già 7.10), 7.201 (già 7.12), 7.0.200 (già 7.0.5) e 7.0.201 (già 7.0.6) sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che le proposte emendative 3.0.3, 6.0.79, 6.0.201 (già 6.0.14), 6.0.202 (già 6.0.46), 6.0.203 (già 6.0.47), 6.0.204 (già 6.0.53), 6.0.205 (già 6.0.54), 6.0.206 (già 6.0.55), 6.0.207 (già 6.0.57), 6.0.208 (già 6.0.63), 6.0.209 (già 6.0.64), 6.0.210 (già 6.0.68), 6.0.211 (già 6.0.69), 6.0.212 (già 6.0.71), 6.0.213 (già 6.0.72), 7.5, 7.6, 7.0.4, 9.0.200 e 9.0.201 determinano oneri per la finanza pubblica, la cui copertura risulta inidonea.

Relativamente alla proposta 6.21, esprime un avviso contrario in quanto l'integrazione delle risorse finanziarie per le spese di giustizia si è resa necessaria per le spese sostenute nell'anno 2024, per cui non possono essere slittate all'anno 2025.

In relazione alle proposte emendative 6.22, 6.23 e 6.24, esprime una valutazione contraria, in quanto le coperture finanziarie individuate si riferiscono a un esercizio finanziario trascorso, in contrasto con le regole di contabilità pubblica.

Rappresenta infine che sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede che venga approfondito l'esame dell'emendamento 6.0.10 e riconsiderato il parere del Governo, in quanto si tratta di una modifica al regime di comunicazione esterna per i detenuti molto contenuto che non ritiene possa avere impatto sul bilancio dello Stato.

La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede che il medesimo approfondimento venga effettuato sull'emendamento 7.1.

Su richiesta della sottosegretaria SAVINO, il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta per consentire al Governo di effettuare gli approfondimenti richiesti.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,40.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che all'esito degli approfondimenti richiesti, l'avviso del Governo sull'emendamento 6.0.10 è non ostativo, mentre resta invariato in ordine alla proposta 7.1.

La relatrice AMBROGIO (*Fdi*), sulla base delle risultanze della discussione e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.2, 3.0.3, 4.0.200 (già 4.0.1), 6.1, 6.2, 6.4, 6.17, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.0.200 (già 6.0.4), 6.0.6, 6.0.7, 6.0.11, 6.0.13, 6.0.201 (già 6.0.14), 6.0.42, 6.0.202 (già 6.0.46), 6.0.203 (già 6.0.47), 6.0.204 (già 6.0.53), 6.0.205 (già 6.0.54), 6.0.206 (già 6.0.55), 6.0.207 (già 6.0.57), 6.0.208 (già 6.0.63), 6.0.209 (già 6.0.64), 6.0.210 (già 6.0.68), 6.0.211 (già 6.0.69), 6.0.212 (già 6.0.71), 6.0.213 (già 6.0.72), 6.0.79, 6.0.80, 7.1, 7.5, 7.6, 7.200 (già 7.10), 7.201 (già 7.12), 7.11, 7.0.4, 7.0.200 (già 7.0.5), 7.0.201 (già 7.0.6), 9.0.200 (già 9.0.2) e 9.0.201 (già 9.0.3).

Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo. ».

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del Governo e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(507) VERDUCCI e altri. – Disposizioni sulla redazione della « mappa della Memoria » per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei « viaggi nella storia e nella Memoria » presso i campi medesimi

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio.

Il PRESIDENTE sollecita nuovamente il Governo a fornire gli elementi richiesti dalla Commissione.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che risulta allo stato necessario individuare una copertura alternativa rispetto a quella indicata nel disegno di legge.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede al Governo di attivarsi per contribuire all'individuazione, se necessario, di una copertura alternativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 118

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

336^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), sulla base della relazione tecnica depositata dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, preso atto che, in relazione all'articolo 11, la copertura finanziaria è da intendersi riferita al bilancio triennale 2025-2027, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme al parere proposto dal relatore.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

(1309) Deputato MATTIA e altri. – Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di un unico articolo, non è corredato di relazione tecnica.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 recano l'interpretazione autentica dell'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942 e dell'articolo 8, punto 2), del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968. Tali disposizioni, che subordinano la realizzazione di edifici con volumi ed altezze superiori ai limiti di altezza e volumetrici dalle stesse indicati alla previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata, si interpretano nel senso che l'approvazione preventiva dei suddetti strumenti non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti e di interventi su edifici esistenti qualora tali immobili siano ricompresi in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dal ricordato articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942.

Secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2013, l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Si applica, in ogni caso, come previsto al comma 5, la disposizione di cui al successivo comma 8. Viene previsto altresì, al comma 6, che l'applicazione delle disposizioni in esame non possa comportare limitazione dei diritti dei terzi.

Inoltre, al comma 7, precisa che resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Al comma 8 viene previsto altresì che, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali risultino approvati entro il 17 febbraio 2023, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi anche mediante piani di lottizzazione convenzionata e risulti comprovata l'avvenuta presentazione entro la data del 29 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all'esecuzione dei lavori. In tale ipotesi non trova applicazione l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 11 del 2023, recante interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 894, della legge n. 197 del 2022, che proroga al 2023 il *superbonus* nella misura del 110 per cento, in luogo del 90 per cento, per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 11 del 2023, che prevedono specifiche deroghe al divieto, operante a partire dal 17 febbraio 2023, di operare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi edilizi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

In relazione a quanto sopra esposto, osserva preliminarmente che la norma di interpretazione autentica al primo periodo del comma 1 fa riferimento al primo comma dell'articolo 41-*quinquies* ma essa sembrerebbe doversi riferire al sesto comma del medesimo articolo sia perché il primo comma dell'articolo 41-*quinquies* risulta abrogato dal 2003 con l'entrata in vigore del nuovo testo unico dell'edilizia, sia perché nel suo contenuto fa riferimento all'approvazione di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che sono appunto previste dal sesto comma.

In generale, osserva che le disposizioni in esame, essendo norme di interpretazione autentica, risultano suscettibili di incidere sull'applicazione di norme vigenti anche in senso retroattivo. Pertanto, al fine di valutare eventuali effetti finanziari derivanti da tale applicazione, appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione in merito all'eventuale gettito da sanzioni, scontato nei tendenziali di finanza pubblica, in conseguenza di provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 ancora impugnabili, ovvero non confermati in via definitiva in sede giurisdizionale, che potrebbero essere vanificati in conseguenza delle disposizioni in esame.

Il Governo dovrebbe fornire inoltre elementi di valutazione in merito agli effetti sul gettito relativi agli oneri di urbanizzazione che potrebbero verificarsi in conseguenza della prosecuzione di attività di costruzione consentite dal presente provvedimento e in precedenza inibite dall'autorità giudiziaria sulla base della disciplina previgente, al netto dei minori impatti che potrebbero derivare dal possibile maggior ricorso a titoli abilitativi edilizi semplificati a cui potrebbero essere correlati minori oneri di

urbanizzazione; nonché all'idoneità delle disposizioni di cui al comma 8 di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla possibile estensione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente in materia di « superbonus » anche agli edifici di cui trattasi in conseguenza della sopravvenuta conformità di questi ultimi alle prescrizioni di legge.

Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha rilevato che le norme di interpretazione autentica contenute nel provvedimento in esame non sono suscettibili di determinare una modifica delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, ed ha affermato inoltre che le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 consentono di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla eventuale estensione dei benefici fiscali edilizi previsti dalla legislazione vigente agli edifici oggetto delle disposizioni del provvedimento in esame.

A tale riguardo, occorre acquisire altresì, dal Governo ulteriori elementi informativi, al fine di valutare la possibile applicazione di benefici fiscali, previsti dalla legislazione vigente, diversi dal « superbonus », anche agli edifici di cui trattasi in conseguenza della sopravvenuta conformità di questi ultimi alle prescrizioni di legge.

Per quanto di competenza, risulta pertanto necessario richiedere al Governo la verifica di tali valutazioni, mediante la predisposizione di una relazione tecnica recante le stime degli effetti finanziari del provvedimento in esame, idonee a comprovarne l'asserita neutralità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di produrre la relazione tecnica aggiornata, che è via di predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, commi 5 e 6, in relazione al posticipo del termine finale per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa, andrebbe escluso che si determinino effetti sui saldi in relazione ai pagamenti

da effettuare differenti da quelli già scontati a legislazione vigente. In merito all'articolo 2, comma 2, riguardo agli elementi di sintesi relativi ai costi connessi all'emissione e alla manutenzione del permesso di soggiorno elettronico, posto che è già stabilito dalla normativa vigente che, in caso di permesso per protezione temporanea, il rilascio avvenga con oneri a carico dell'erario, andrebbero comunque forniti elementi di conferma dei dati stimati dalla relazione tecnica relativi alla platea dei beneficiari nonché in merito al previsto costo unitario di tali documenti da rapportare alle risorse disponibili per farvi fronte. Per quanto concerne il comma 5, riguardo ai profili di copertura, posto che la relazione tecnica assicura che il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso presenta la necessaria disponibilità finanziaria per il 2025, andrebbero, comunque, fornite rassicurazioni sulla congruità delle rimanenti risorse del Fondo a fronte dei fabbisogni attesi per il medesimo anno. Riguardo l'articolo 3, commi 4 e 5, anche se la norma in esame proroga l'applicazione di una disposizione alla cui introduzione non sono stati ascritti effetti finanziari, appare necessario, al fine di escludere effetti onerosi, che il Governo assicuri che nei tendenziali di finanza pubblica non siano stati considerati gli effetti di risparmio correlati alla diminuzione dei canoni di locazione che si sarebbe determinata per effetto del venir meno della vigenza dell'articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021. In merito alla disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, all'interno del quale nel 2021 è stata inserita la società AMCO, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto di importo pari a 500.000 euro. Circa il comma 6, anche se alla norma originaria e alle sue successive proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari, tenuto conto degli effetti di maggior gettito ascritti in sede di introduzione della disciplina sulla fatturazione elettronica, sarebbe opportuno acquisire elementi per verificare la quota parte dei predetti effetti che potrebbe venir meno in considerazione della platea di contribuenti interessata dall'esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica. Per quanto riguarda il comma 14, in relazione alla proroga di cui alla lettera *a*), ribadisce quanto osservato in sede di analisi della norma originaria circa l'opportunità di chiarimenti sugli eventuali effetti di minor gettito che potrebbero derivare dalla disciplina, nel caso di successiva vendita da parte dei cessionari degli attivi finanziari di cui trattasi, nell'ipotesi in cui il valore di cessione degli stessi sia inferiore al valore iniziale iscritto in bilancio, con conseguente contabilizzazione di minusvalenze. Riguardo, poi, all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali

in misura fissa anziché proporzionale, andrebbe fornita conferma dell'attestazione della relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 131 del 2023 secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti in termini di gettito. Relativamente all'articolo 4, comma 7, lettera *b*), ribadisce quanto già osservato rispetto alla norma (articolo 4, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 215 del 2023) che ha introdotto la possibilità di stipulare contratti, evidentemente a titolo oneroso, fra gli enti che, senza scopo di lucro e in virtù di convenzioni con i Servizi Sanitari regionali, raccolgono sangue intero, plasma ed emocomponenti, da un lato, e i medici specializzandi, dall'altro, in quanto tale possibilità potrebbe riflettersi, in senso incrementativo, sui rimborsi che i Servizi Sanitari regionali erogano a tali enti per coprire i costi di funzionamento della loro attività. In relazione al comma 8 appare necessario chiarire se la proroga del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie da parte dei beneficiari dei contributi necessari di ulteriori risorse da destinare a tale finalità per l'anno 2025 nell'ambito del Fondo sanitario nazionale. In merito al comma 11 del medesimo articolo, prendendo atto dei calcoli e delle percentuali applicate dalla relazione tecnica, sarebbe opportuno esplicitare le aliquote considerate nella stima della perdita di gettito ipotizzata in relazione alle citate addizionali. In aggiunta andrebbe fornito un quadro di sintesi del numero delle prestazioni ipotizzate in relazione alle risorse stanziare, distintamente per i medici e per il restante personale del ruolo sanitario, con specifico riferimento all'ambito delle prestazioni specialistiche. In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste per tal strumento dalla normativa vigente. Segnala che l'impiego per le finalità in esame prefigura una dequalificazione delle risorse scontate dai tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente, trattandosi di capitolo classificato in conto capitale. In riferimento all'articolo 5, comma 4, per i profili di copertura, rilevato che sul capitolo indicato dalla relazione tecnica sono appostate risorse per 14,8 milioni di euro per il 2025 e 19,2 milioni di euro per il 2026, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'assenza di pregiudizi per le altre finalità del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 25. Riguardo all'articolo 6, comma 1, andrebbe confermato che la proroga per l'anno in corso dell'utilizzo delle risorse disponibili a valere sulle contabilità delle Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale non determini alterazioni nei tendenziali di finanza pubblica. Circa i commi 2 e 3, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (R.G.S.). Per quanto concerne

l'articolo 7, comma 1, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi circa l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che la proroga della durata dei contratti di locazione viene disposta ai medesimi termini e condizioni senza dunque la possibilità di pervenire a condizioni economicamente più favorevoli per la finanza pubblica. In relazione all'articolo 8, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, poiché gli effetti indotti di carattere tributario e contributivo, pur se in linea con quelli riportati dalla relazione tecnica annessa al decreto-legge n. 14 del 2022, appaiono in proporzione minori rispetto a quelli usualmente considerati, andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. Per i profili di copertura, posto che la relazione tecnica conferma la disponibilità del fondo di parte corrente utilizzato dalla norma, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte di interventi di spesa già programmati, a carico del medesimo accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri utilizzato. In merito all'articolo 9, commi 3 e 4, in relazione al riconoscimento di distacchi e permessi retribuiti, andrebbe fornita un'integrazione della relazione tecnica recante la quantificazione degli oneri previsti per le mensilità gennaio-aprile 2025, analogamente a quanto a suo tempo quantificato dal decreto-legge n. 61 del 2024, tenuto conto degli assetti organici vigenti. Per i profili di copertura, andrebbe chiarito quali siano le risorse disponibili per farvi fronte. Riguardo l'articolo 10, commi da 4 a 6, andrebbero forniti i dati relativi ai fabbisogni di personale di magistratura e amministrativo necessario per il funzionamento delle sedi distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio considerato che la relazione tecnica prevede che potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto concerne l'articolo 20, comma 1, con riguardo all'estensione di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, fa presente che lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aveva quantificato, in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, oneri pari a complessivi euro 2.427.740 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Sarebbe, pertanto, utile chiarire se la prosecuzione possa avvenire nell'ambito delle risorse stanziare o se siano necessarie ulteriori somme. In merito alla lettera a) del comma 2, andrebbero acquisiti ulteriori elementi informativi atteso che la norma prevede espressamente la corresponsione di un contributo *una tantum* ai rifugiati a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica. A tale proposito l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1123 del 29 dicembre 2024 prevede un contributo di 250 euro

a persona *una tantum*, con copertura a valere sulle medesime risorse. Andrebbero, pertanto, illustrati i dati, i parametri e le ipotesi da considerarsi per la stima della spesa riferibile al nuovo onere, al fine di poter effettuare una valutazione del grado di effettiva adeguatezza delle risorse già previste dalla legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 217.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(991) GASPARRI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(838) LISEI e altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1055) Deputato ROTELLI e altri. – *Legge quadro in materia di interporti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 20 novembre.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1081) ROMEO e altri. – *Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali*

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*

(1041) MARTI. – *Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti*

(Parere alla 7^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta e se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 16 ottobre 2024.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 15 gennaio 2025

Plenaria

199^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (n. 237)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 12 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La sottosegretaria SAVINO chiede di rinviare la votazione riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti.

Preso atto, il PRESIDENTE rinvia l'esame.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MELCHIORRE, in sostituzione del relatore, senatore Salvitti, illustra il provvedimento in titolo il quale consta di ventidue ar-

ticoli che introducono disposizioni urgenti riguardanti termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024.

Di competenza della Commissione finanze sono le disposizioni recate dall'articolo 3, commi 3, 8 e 10, nonché negli articoli 12 e 14.

L'articolo 3, comma 3, proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale gli enti territoriali (regioni, comuni, province e città metropolitane) possono presentare, ai sensi dell'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, una richiesta motivata all'Agenzia del Demanio per ottenere il trasferimento, a titolo gratuito, della proprietà di determinate categorie di beni immobili gestiti dalla stessa Agenzia.

I beni rientranti nel campo di applicazione della suddetta disposizione sono gli immobili appartenenti al demanio storico artistico oppure al patrimonio disponibile dello Stato, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o finanziabili, esclusi quelli per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

La proroga oggetto della presente disposizione è finalizzata a favorire il pieno conseguimento degli obiettivi di investimento previsti attraverso l'impiego dei fondi a disposizione dell'ente richiedente il trasferimento, nonché a sostenere la realizzazione degli interventi finanziati mediante i suddetti fondi, riguardanti immobili di proprietà statale utilizzati dagli enti territoriali.

L'articolo 3, comma 8, reca la sospensione per 24 mesi del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari *ex* articolo 106 del TUB, previsto dall'articolo 4 del regolamento (di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53), in conseguenza del venir meno dei requisiti dimensionali ed al ricorrere di determinate condizioni. Nello specifico, qualora il volume di attività finanziaria risulti inferiore a 150 milioni di euro (situazione che configura la perdita del requisito dimensionale), per poter beneficiare della sospensione del procedimento di revoca dall'iscrizione all'albo *ex* articolo 106 del TUB, il confido interessato deve: comunicare alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione; comprovare l'avvio del processo di integrazione con idonea documentazione; al termine del processo di integrazione deve essere garantito il rispetto del requisito dimensionale relativo al volume di attività finanziaria (pari o superiore a 150 milioni di euro).

La sospensione della revoca dell'iscrizione al predetto albo è finalizzata ad evitare interruzioni di continuità operativa per quei confidi che, pur non avendo ancora raggiunto la soglia di volume di attività finanziaria, hanno comunque avviato processi di integrazione funzionali al raggiungimento di detta soglia.

L'articolo 3, comma 10, intervenendo sull'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), stabilisce che, nelle more della razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti

del Terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 111 del 2023 (legge delega per la riforma fiscale), il nuovo regime di esenzione IVA, di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021, per le operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo settore ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026.

L'applicazione di tale regime, inizialmente differita al 1° gennaio 2024 dal predetto comma 683, è stata successivamente procrastinata al 1° luglio 2024 dall'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 51 del 2023 e, in seguito, al 1° gennaio 2025 dall'articolo 3, comma 12-*sexies*, del decreto-legge n. 215 del 2023.

L'articolo 12 estende di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le *ONLUS*. In particolare, dispone che sino al quinto anno successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, attivo dal 23 novembre 2021, come disposto dal Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, le *ONLUS* che risultano iscritte all'anagrafe delle *ONLUS* alla data del 22 novembre 2021 continuano, fino al 31 dicembre 2025, a essere destinatarie della quota del cinque per mille secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa di cui al decreto legislativo n. 111 del 2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020. La proroga così disposta è funzionale a evitare che alcuni enti costituiti in *ONLUS*, in quanto non ancora iscritti al RUNTS per il 2025, possano rimanere esclusi dal riparto del beneficio del 5 per mille.

L'articolo 14, comma 1, dispone la proroga al 31 dicembre 2025 dei contributi, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosciuti alle imprese turistico-alberghiere e ricettive. Nello specifico, la lettera *a*), modificando il comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021, stabilisce che le imprese turistico-alberghiere e ricettive possano beneficiare di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi edilizi « agevolabili » realizzati dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge *de quo*) e fino al 31 dicembre 2025 (in luogo al vigente termine del 31 dicembre 2024).

In definitiva, la misura è finalizzata a prorogare il termine ultimo per la conclusione degli interventi sopra descritti, in modo da realizzare un potenziamento dell'offerta turistica nazionale, garantendo una maggiore competitività delle imprese e consentendo un adeguato sviluppo economico del settore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

Plenaria**200^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(484) TOSATO e altri. – Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

– e petizione n. 744 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 30 ottobre.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) presenta e illustra l'emendamento 1.1000, pubblicato in allegato, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge, volto ad identificare le particelle catastali interessate dalla disposizione di cessione al Comune di Caorle relative alle aree di Falconera e Palangon e a specificare che tali aree sono cedute al patrimonio disponibile dell'ente locale. A suo parere, quindi, tale formulazione potrebbe superare i rilievi di ordine finanziario che hanno finora ostacolato la conclusione dell'*iter*.

Il presidente GARAVAGLIA, rilevando che l'emendamento sostituisce interamente l'articolo 1 del disegno di legge, comunica che gli emendamenti presentati al testo del disegno di legge sono da intendersi automaticamente trasformati in subemendamenti al testo dell'emendamento 1.1000 e pubblicati in allegato.

Dopo un'interlocuzione del senatore CROATTI (*M5S*), il PRESIDENTE osserva incidentalmente che il testo della relatrice assorbe il subemendamento 1.1000/3 (*già* 1.3) presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

Proseguendo, raccomanda alla rappresentante del Governo una sollecita valutazione dell'emendamento testé illustrato dalla relatrice.

Il sottosegretario Sandra SAVINO prende atto e si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito della discussione è rinviato.

*ATTI DI INDIRIZZO***(7-00016) GARAVAGLIA – Sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 22*)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo per una valutazione sul nuovo testo della risoluzione, già presentato nella seduta dell'8 gennaio.

Il sottosegretario Sandra SAVINO esprime un parere di nulla osta in merito ai profili di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze ed informa la Commissione di elementi di contrarietà sul dispositivo per aspetti di competenza del MIMIT sui quali, peraltro, si rimette all'orientamento della Commissione.

Il presidente GARAVAGLIA avverte che si passerà alla votazione della risoluzione.

Il senatore CROATTI (*M5S*) rileva criticamente che il nuovo testo appare limitativo e poco attento alle reali esigenze delle piccole medie imprese, soprattutto per quanto riguarda quelle operanti nel Mezzogiorno che soffrono maggiormente di problemi di accesso al credito: tali rilievi motivano il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) esprime rammarico per il differente tenore dello strumento di indirizzo originario rispetto all'attuale versione, che non tiene conto dell'opportunità di tenere distinte le esigenze delle piccole e medie imprese e di quelle di maggiori dimensioni nelle difficoltà di accesso al credito. Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, è approvata la nuova proposta di risoluzione.

*IN SEDE REDIGENTE***(1049) BERGESIO e altri. – Proposta per la promozione di progetti a impatto sociale sul territorio**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente GARAVAGLIA, d'intesa con la relatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), rinvia la discussione e l'esame degli emendamenti alla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GARAVAGLIA avverte che il ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 136 (Aggregazione bancaria cooperativa) riprenderà e si concluderà il 5 febbraio.

Comunica inoltre che la settimana prossima la Commissione esaminerà, con un *iter* molto rapido, il disegno di legge di proroga del termine per l'esercizio della delega per la revisione del Testo Unico delle definizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 484**Art. 1.****1.1000/1 (già 1.1)**

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, GUIDOLIN

Al comma 1, premettere le seguenti parole:

« 1. Al fine di garantire la conservazione del patrimonio paesaggistico, migliorare la fruibilità del sito e consentire la riqualificazione viaria con particolare riferimento alle forme di mobilità sostenibile, ».

1.1000/2 (già 1.2)

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modifiche:**a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Al fine di garantire la conservazione del patrimonio paesaggistico, migliorare la fruibilità del sito e consentire la riqualificazione viaria con particolare riferimento alle forme di mobilità sostenibile, le aree demaniali del comprensorio “Falconera-Palangon” del comune di Caorle sono trasferite al patrimonio disponibile del comune di Caorle medesimo, ai sensi dell’articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. »;

*b) al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ove compatibili. »;**c) dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il comune procede alla redistribuzione, a domanda e a titolo oneroso, delle aree non necessarie per gli interventi di pubblica utilità, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ai privati possessori di aree ricadenti nel comprensorio di cui al comma 1, con vincolo decennale di inalienabilità. »;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 210.000 euro per l'anno 2024 e in 110.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

1.1000/3 (già 1.3)

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola: « Falconera » inserire la seguente:*
« -Palangon »;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 210.000 euro per l'anno 2024 e in 110.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

1.1000/4 (già 1.4)

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, GUIDOLIN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « non oltre il 31 dicembre 2026. »

1.1000/5 (già 1.5)

STEFANI, BIZZOTTO, TOSATO, GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 17 del 2020 apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: "legge 9 agosto 2013 n. 98," inserire le seguenti:* "nonché alle eventuali aree e porzioni di aree oggetto

di successivi provvedimenti di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione,»;

b) alla fine del secondo periodo, dopo le parole: “occupazione delle aree” aggiungere le seguenti: “, ivi comprese quelle individuate successivamente all’entrata in vigore della presente legge, sclassificate ai sensi dell’articolo 35 del Codice della Navigazione.”;

c) al terzo periodo, dopo le parole: “legge 5 febbraio 1992 n. 177,» inserire le seguenti: “nonché dalla data di presentazione di istanza di sclassifica per le aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione, rispettivamente” e, alla fine, aggiungere le seguenti parole: “e i procedimenti di riscossione dei proventi fino al perfezionamento dell’acquisto del bene” ».

1.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. L'area demaniale del comprensorio denominato “Falconera – Palangon” del comune di Caorle, distinta in catasto come da tabella all'allegato 1 della presente legge, è trasferita al patrimonio disponibile del Comune medesimo.

2. All'area demaniale di cui al comma 1 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto di porzioni dell'area medesima fa venire meno le pretese dello Stato relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione dell'area medesima. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 300.000 euro per l'anno 2025 e in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 1

Compendio Falconera – area PUA			
foglio 34	1208	foglio 34	693
	1206		23
	1207		1437
	1167		1356
	1166		1384
	1410		1210
	1414		1385
	1409		1331
	1339		1413
	1341		1424
	1429		1417
	1212 (ex map. 40)		
area Nicosolo/Palangon			
foglio 34	1175	foglio 34	1173
	1119		3
	1316		1187
	1412		1196
	1176		1121
	1178		1120
	1174		1122
	1177		1315

».

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 15 gennaio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 97

Presidenza del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

182^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, incaricato di definire la programmazione dei lavori.

Le sedute che saranno convocate la settimana prossima saranno prioritariamente dedicate alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1240 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca).

Avverte che saranno inoltre concluse le audizioni sul disegno di legge n. 1190 relativo alle banche dati per le opere audiovisive e i fonogrammi e sarà nuovamente posto all'ordine del giorno il testo unificato dei disegni in materia di alunni con alto potenziale cognitivo.

Informa inoltre che la Commissione, una volta concluso l'esame del disegno di legge n. 1240, qualora ve ne siano le condizioni, riprenderà l'esame dell'affare assegnato sull'AFAM (n. 372) e l'esame dell'affare sulle prospettive del calcio italiano (n. 373).

Riferisce altresì che, nella medesima riunione, è stato deliberato l'avvio della discussione del disegno di legge n. 834 (« Istituzione del Museo degli attori e dei registi di Castiglioncello »), a firma del senatore Manfredi Potenti, nonché del disegno di legge n. 1269 (« Riconoscimento del 4 ottobre quale festività nazionale in onore di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia »), a prima firma della senatrice Versace.

Nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata condivisa l'urgenza di procedere al completamento dell'Ufficio di Presidenza della Commissione con l'elezione di un Vicepresidente, carica resasi vacante ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Regolamento con il passaggio della senatrice Versace al Gruppo Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP, e la Presidenza ha assicurato che procederà alla convocazione di una seduta *ad hoc* non appena le forze di opposizione, a cui spetta la designazione di tale carica, avranno raggiunto un'intesa in tal senso.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata aperta la discussione generale e dopo aver preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Marcheschi impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere favorevole, che la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Ministro della cultura recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 (n. 241)**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che nella precedente seduta è stata avviata la discussione generale e tenuto conto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) propone indi l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere favorevole, che la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. – Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. – Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora concluso l'esame, in sede consultiva, dei provvedimenti in titolo e che non è dunque possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 15 gennaio 2025

Plenaria

160^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza
energetica Barbaro.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, dà conto delle disposizioni di particolare interesse per l'8^a Commissione, a partire dall'articolo 1, comma 7, che rinnova anche per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro disposta per l'anno 2024 dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 39 del 2023 (cosiddetto decreto siccità) per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica. Il comma 8 reca la relativa clausola di copertura finanziaria.

L'articolo 7 reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli

immobili residenziali realizzati in regime di edilizia agevolata con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati, fino al 31 dicembre 2025, i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione.

Il comma 2 proroga di ulteriori sei mesi i termini dei lavori nel settore dell'edilizia privata, di cui all'articolo 10-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022. Tale intervento effettuava la proroga di alcuni termini in materia di edilizia privata in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 i termini previsti da alcune disposizioni del decreto ministeriale del 2005 in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie, nelle more dell'emanazione delle linee guida relative a prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione che i gestori e le imprese ferroviarie dovranno applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria, assicurando in tal modo l'omogeneità della normativa nazionale con quella unionale in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario.

Il comma 4 proroga al 2025 la sospensione dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada. Conseguentemente, proroga al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli importi delle citate sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2026 e che devono essere aggiornati in base all'andamento inflattivo del biennio 2024-2025.

L'articolo 11 reca disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In particolare, il comma 1 proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine a decorrere dal quale le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui dovranno provvedere affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile.

Il comma 2 elimina il termine acceleratorio entro il quale il Ministro dell'ambiente avrebbe dovuto effettuare la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica.

L'articolo 13 proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia sono tenute

alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.

Infine, l'articolo 14, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti la riqualificazione della strada statale 106 Jonica e la realizzazione del corridoio tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano (n. 240)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame, ricordando preliminarmente che l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 – il cosiddetto decreto « sblocca cantieri » – ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che era disposta con i medesimi decreti. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti dovevano essere adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata.

La suddetta disposizione prevede inoltre che si proceda con le medesime modalità quando, per sopravvenute ragioni soggettive o oggettive, sia necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari.

Con l'atto in esame si procede alla nomina di nuovi Commissari straordinari per due interventi – la « Riqualificazione della Strada Statale 106 Jonica » e la « Realizzazione del corridoio Tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano » – in sostituzione del precedente Commissario straordinario, l'ingegner Massimo Simonini, già amministratore delegato di ANAS.

Dalla relazione illustrativa e dalle premesse emerge infatti che nell'ambito dell'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi in questione è stata rilevata l'esigenza di un potenziamento delle attività commissariali, al fine di un più stretto controllo sui tempi e sui costi di esecuzione dei lavori, come espressamente evidenziato anche dalla Corte dei conti nell'ambito delle procedure di controllo concomitante attivate sulle opere commissariate. Tale potenziamento potrebbe essere assicurato anche mediante un più stretto contatto del Commissario straordinario con il territorio, al fine di garantire una più diretta interlocuzione con le amministrazioni e con i soggetti operanti sul territorio. Il Governo ha dunque ritenuto opportuno sostituire l'attuale Commissario straordinario e attribuire contestualmente le relative competenze ai referenti delle articolazioni territoriali di ANAS prossime ai luoghi interessati dagli interventi.

Pertanto, gli articoli 1 e 2 dello schema in esame attribuiscono, rispettivamente, al responsabile *pro tempore* della struttura territoriale Calabria di ANAS il ruolo di Commissario straordinario per il programma di lavori denominato « Riqualficazione della Strada Statale 106 Jonica », nonché al responsabile *pro tempore* della struttura territoriale Umbria il ruolo di Commissario straordinario per il programma di lavori denominato « Realizzazione del corridoio Tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano ».

Dalle premesse allo schema in esame emerge che la nuova nomina è effettuata nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, si dovrà adottare un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai Commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari.

Gli Allegati 1 e 2 dettagliano gli interventi ricompresi nei due programmi di lavori in questione.

Per l'espletamento del loro incarico i Commissari straordinari si avvarranno delle strutture di ANAS.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 1.2, 3.1, 5.1, 6.1 e 6.2 sono stati ritirati e che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, le votazioni avranno luogo in altra seduta.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) comunica che sarebbe pronto a ritirare l'emendamento 9.1 nel caso in cui la relatrice e il Governo fossero disponibili ad accogliere un ordine del giorno di analogo contenuto.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di fissare a lunedì 20 gennaio, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1309, recante « Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia », segnalando la necessità che le richieste siano circoscritte nel numero e strettamente attinenti all'oggetto del provvedimento e riservandosi di effettuare un vaglio rigoroso delle stesse.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,45.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 15 gennaio 2025

Plenaria

181^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

(858) DE POLI e altri. – Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dalle reti associative nazionali e dalle associazioni pro loco iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e istituzione dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono intercorse interlocuzioni per le vie brevi con il Ministero del turismo, a seguito delle quali il relatore ha predisposto uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Il relatore ANCOROTTI (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE, essendo ancora in corso l'istruttoria da parte del Dicastero del turismo, propone di rinviare la votazione alla settimana prossima, anche al fine di raccogliere eventuali suggerimenti dei Commissari sullo schema di parere illustrato dal relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 858

La 9^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

considerato che l'articolo 1 riconosce il sistema italiano delle *pro loco* quale sistema associativo presente sul territorio nazionale e ha l'obiettivo di incentivare e semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni, eventi e attività di vario tipo finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio;

rilevato che per *pro loco* si intendono le associazioni aventi natura privatistica e senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione sociale e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche, ambientali ed enogastronomiche del comune su cui insistono;

valutato che l'articolo 2 istituisce, presso il Ministero del turismo – Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, l'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco* e che il Ministero del turismo verifica il possesso dei requisiti dell'ente e, con cadenza annuale, provvede alla verifica dei requisiti medesimi,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2, si valuti di sostituire le parole: « Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica » con le seguenti: « Direzione generale controllo, regolamentazione, acquisti, formazione e professioni turistiche »;

2. in relazione all'articolo 6, si valuti l'opportunità di un approfondimento sugli eventuali oneri connessi alla realizzazione, alla gestione e alla tenuta dell'Albo degli enti di rappresentanza nazionale delle *pro loco*.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 135

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 9,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 15 gennaio 2025

Plenaria

264^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) lamenta la generale tendenza del Governo a trascurare il bisogno di investimento nel settore sanitario, come dimostrato, nella fase preparatoria del provvedimento in esame, dall'abbandono dei progetti relativi al rinnovo dei contratti per i medici già pensionati, oltre che dal mancato rinnovo del contratto del personale infermieristico. È dunque giustificata la preoccupazione sulla tenuta del sistema sanitario, a fronte della perdurante inerzia nei confronti dell'urgenza di serie misure per il suo rilancio.

In un contesto caratterizzato da un arretramento del tasso di adesione alle vaccinazioni, non si comprendono le ragioni dell'atteggiamento del Ministro della salute, evidentemente disponibile ad accettare misure fortemente criticabili sul piano etico, quale l'abolizione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi vaccinali disposti durante la pandemia, nonostante la dimostrata efficacia delle campagne di vaccinazione. Attualmente, invece, la diminuita propensione del pubblico nei confronti delle vaccinazioni, assecondato dal Governo, costituisce un serio fattore di rischio sanitario sistemico.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) rammenta la coesione e il senso di responsabilità ampiamente dimostrati dal complesso del personale sanitario, adeguatamente supportato dalle istituzioni, nella fase pandemica. Le politiche dell'attuale Governo, come dimostrato dal decreto-legge in esame, concorrono invece a minare la fiducia della collettività nei confronti delle vaccinazioni e di conseguenza comportano un arretramento preoccupante sul fronte della prevenzione.

Risulta poi fortemente criticabile la proroga in materia di contratti a tempo determinato in assenza di causali, la quale non può che alimentare l'area della precarietà. Questa costituisce a sua volta un fattore di insicurezza per numerose persone e rappresenta un fattore sfavorevole riguardo la natalità, oltretutto in assenza di reali benefici per le imprese. Altresì grave l'incertezza riguardante il regime IVA applicabile al Terzo settore, che non tiene conto del suo ruolo, ormai imprescindibile, a fronte delle lacune del settore pubblico.

È possibile accogliere favorevolmente la proroga delle graduatorie relative a procedure concorsuali di selezione del personale, mentre non vengono apportate soluzioni alle carenze di personale che limitano le possibilità di intervento degli enti locali, cagionando ritardi nell'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR.

Il senatore SATTA (*FdI*) rammenta il proprio personale impegno in qualità di medico durante la pandemia e il proprio favore rispetto alla pratica della vaccinazione. Attualmente è tuttavia opportuno tenere conto del mutamento di contesto ai fini di una più serena valutazione della questione degli obblighi vaccinali, rammentando peraltro le constatazioni degli operatori sul piano degli effetti indesiderati dei vaccini impiegati.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) pone in evidenza la scarsa entità degli interventi in materia sanitaria recati dal provvedimento, sebbene le emergenze del settore sanitario richiedano un serio impegno di investimenti. Sono tra l'altro disattese le aspettative riguardanti la stabilizzazione del personale, in un quadro di generale mancanza di programmazione.

Le misure di abolizione delle sanzioni per violazione degli obblighi vaccinali costituiscono un trattamento di favore ingiustificato verso determinati soggetti e contraddicono l'esigenza di promuovere il ricorso ai vaccini quale mezzo essenziale di tutela della salute. La mancanza di comunicazione in merito all'evoluzione del Covid-19 e alle sue conseguenze concorre a una generale mancanza di chiarezza che rende necessario interrogarsi sull'effettiva disponibilità di un piano pandemico e sull'adeguatezza del Servizio sanitario nazionale riguardo alla prevenzione. A tale riguardo suscita particolare preoccupazione l'inerzia concernente gli investimenti e le carenze di risorse umane.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) rileva che il decreto-legge n. 202 denota le lacune del Governo relativamente alla programmazione

riguardante il settore sanitario. Piuttosto, si coglie un tentativo di avvicinamento ai settori dell'opinione pubblica contrari alle vaccinazioni attraverso misure sostanzialmente premiali.

La presenza di disposizioni valutabili positivamente in materia di lavoro non devono indurre a trascurare la gravità della scelta di non affrontare effettivamente la questione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro, preferendo rimandare la soluzione delle questioni aperte. La valutazione del provvedimento è pertanto nel complesso nettamente negativa.

La senatrice MANCINI (*Fdi*) osserva che le preoccupazioni espresse in ordine alla questione dei contratti di lavoro a tempo determinato è incomprendibile alla luce del riscontrato notevole aumento dei rapporti a tempo indeterminato, cagionato dalle scelte strategiche delle imprese. Il ricorso a contratti di durata annuale costituisce invece uno strumento alternativo all'uscita del mercato del lavoro, risultando pertanto preferibile.

Intervenendo in replica, il relatore ZULLO (*Fdi*) specifica in primo luogo che la richiamata carenza di personale sanitario è dovuta principalmente agli errori di programmazione compiuti nell'ambito della gestione del sistema del numero chiuso per le facoltà di medicina e chirurgia, per cui si pone al Governo la necessità di interventi di urgenza.

Dopo aver rammentato il favore accordato in passato dallo stesso Movimento 5 Stelle ai movimenti «*no vax*», fa presente le notevoli incertezze sull'impiego dei vaccini disponibili durante l'emergenza pandemica, le quali hanno inevitabilmente contribuito ad ampliare la fisiologica area di diffidenza di parte dell'opinione pubblica nei confronti della pratica vaccinale. Il Governo ha dunque inteso intervenire nel senso di una pacificazione con coloro che hanno contravvenuto agli obblighi vaccinali, allo scopo di favorire una più serena opera di informazione sui benefici dei vaccini.

Il provvedimento in esame interviene inoltre opportunamente rispetto alla finalità di potenziare le facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche, permettendo loro di far fronte alle sfide di attuazione del PNRR.

La questione dell'esenzione IVA per il Terzo settore è inoltre oggetto di un atteggiamento di prudente responsabilità, teso a favorire un successivo riordino complessivo a beneficio del settore.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1241

In riferimento alla discussione del disegno di legge n. 1241, in materia di prestazioni sanitarie, il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione del testo 3 dell'emendamento 7.0.1, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 16 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1241**Art. 7.****7.0.1 (testo 3)**

ROMEO, MURELLI, MINASI, SILVESTRO, TERNULLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 7-bis.***(Nuove regole di ingaggio del sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari)*

1. Al fine di uniformare la revisione complessiva della disciplina relativa all'accreditamento istituzionale, alle procedure di individuazione dei contraenti e alla stipula degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale a norma degli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinqüies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificate dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, e del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi dell'articolo 8-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, sulla base degli esiti delle attività del tavolo di lavoro di cui all'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è definito con la più ampia partecipazione delle amministrazioni territoriali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, il nuovo sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari secondo i seguenti principi:

a) prevedere che tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto siano tenuti, proporzionalmente alle risorse assegnate, alla normalizzazione dei tempi di attesa delle prestazioni e degli interventi secondo il principio di flessibilità erogativa di sistema nonché ad assicurare le prestazioni specialistiche di supporto clinico diagnostico e di seconda opinione necessarie ai medici del ruolo unico di assistenza primaria per l'appropriata e tempestiva presa in carico dei loro assistiti per i bisogni che non richiedono l'ospedalizzazione;

b) prevedere l'adesione di tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto alle regole del sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA) e delle strutture ospedaliere pubbliche e private al sistema di emergenza urgenza preospedaliero e ospedaliero, proporzionalmente alle risorse assegnate e secondo principio di aderenza territoriale nella gestione delle patologie tempo dipendenti;

c) stabilire che l'esatta osservanza dei principi a) e b) sia verificata e controllata oggettivamente, prevedendo un sistema di valutazione e monitoraggio delle regioni nell'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia previste ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ovvero in applicazione di un modello di riferimento adottato dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per conto del Ministero della salute;

d) introdurre un sistema volto alla premialità, il quale preveda che al 30 settembre di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dell'andamento della riduzione delle liste di attesa in ragione delle evidenze dei dati dei rapporti di valutazione certificati dalle aziende sanitarie territoriali, possano autorizzare gli erogatori che hanno raggiunto gli obiettivi negoziali di prevenzione e appropriatezza tecnologica e procedurale ad un aumento della produzione fino al 20 per cento, da calcolare sulla base della spesa storica degli ultimi cinque anni, fino alle disponibilità residue di ogni singola regione;

e) prevedere che i principi di cui alle lettere a) e b) costituiscano la base per la valutazione prestazionale di ogni singolo erogatore ai fini della definizione delle risorse per l'anno successivo e costituiscano altresì le regole generali per la contrattazione regionale degli erogatori;

f) prevedere che le regioni possano mettere a contratto nuove strutture private accreditate previa procedura di individuazione meritocratica fondata su criteri oggettivi e trasparenti di valutazione comparativa, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale degli *standard* di offerta previsti dalle norme vigenti e dell'equilibrio di bilancio, fatta salva la possibilità di utilizzo di risorse proprie. La procedura di individuazione, da svolgere con periodicità non inferiore ai tre anni, valuta contestualmente la qualità, l'efficienza e l'efficacia in rapporto all'appropriatezza e all'innovazione delle tecnologie e procedure impiegate nelle aree cliniche di pertinenza delle prestazioni sanitarie da erogare rispetto agli *standard* e alle specifiche quanti qualitative a *budget* e conseguentemente esclude sole valutazioni comparative dei costi, ivi compresi ribassi tariffari. La procedura di cui al precedente periodo tiene inoltre conto dell'assegnazione di punteggi preferenziali per le aziende già operanti nell'ambito territoriale di riferimento, in ragione dei livelli occupazionali esistenti e degli investimenti effettuati per il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari, che abbiano positivamente performato a norma delle lettere precedenti e che siano disposte ad aderire a sistemi di valutazione della soddisfazione dell'utenza.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, valgono anche per le strutture e le attività socio-sanitarie, mentre l'applicazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto legislativo, per la sola componente riferita al nuovo sistema di regolazione contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo, è limitata alle strutture sanitarie, nelle more della completa attuazione della delega legislativa di cui alla legge 23 marzo 2023, n. 33. ».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 15 gennaio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
SILVESTRO

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 15 gennaio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 25

*Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA*

Orario: dalle ore 8,20 alle ore 9,20

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

PROGRAMMAZIONE SOPRALLUOGHI SEDI RAI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 15 gennaio 2025

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
SACCANI JOTTI

La seduta comincia alle ore 13,55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione

Audizione, in videoconferenza, di Raffaella de Franchis, pediatra di famiglia, referente nazionale area alimentazione e nutrizione della Federazione italiana medici pediatri (FIMP) e rappresentante dell'Osservatorio nazionale sull'obesità infantile (ONOI)

(Svolgimento e conclusione)

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Raffaella DE FRANCHIS, *pediatra di famiglia, referente nazionale area alimentazione e nutrizione della Federazione italiana medici pediatri (FIMP) e rappresentante dell'Osservatorio nazionale sull'obesità infantile (ONOI)*, collegata in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, nel ringraziare Raffaella de Franchis, per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 15 gennaio 2025

Plenaria
(1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2024

(Seguito dell'esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo avere introdotto l'argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

Plenaria
(2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

ESAME DI UNA PROPOSTA DI RELAZIONE

Seguito dell'esame di una proposta di Relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, dopo avere introdotto l'argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

**Plenaria
(3^a pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente
GUERINI*

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Angelo ROSSI (*FDI*).

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Mercoledì 15 gennaio 2025

Plenaria

Presidenza del Presidente
CALDERONE

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione di rappresentanti di ASSARMATORI e dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS)

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, comunica che sono presenti all'odierna audizione per l'Associazione ASSARMATORI il presidente, Stefano Messina, il segretario generale, Alberto Rossi, e Riccardo Giannotti, mentre per l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS) il vicepresidente e direttore Generale, Marcello Di Caterina.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Alberto ROSSI, *segretario generale di ASSARMATORI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Silvio LAI (*PD-IDP*) e Dario GIAGONI (*LEGA*), collegati in videoconferenza.

Alberto ROSSI, *segretario generale di ASSARMATORI*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Marcello DI CATERINA, *vicepresidente e direttore generale dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Silvio LAI (*PD-IDP*), collegato in videoconferenza.

Marcello DI CATERINA, *vicepresidente e direttore generale dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS)*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, ringrazia gli auditi e dispone che la documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,25

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 15 gennaio 2025

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 14.

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori delle comunicazioni odierne sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che nella seduta del 26 novembre scorso, l'Ufficio di Presidenza ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, delle seguenti collaborazioni a tempo parziale: Antonio Buccoliero, Generale dell'Arma dei Carabinieri in congedo, Bruno Cherchi, magistrato in quiescenza; Roberto Cao Pinna, esperto di cybersecurity; Luigi Riello, magistrato in quiescenza, Claudio Salvia, funzionario della Prefettura di Napoli presso l'Ufficio antiracket e antiusura; Simona Sapignoli, avvocato, Salvatore Sberna, ricercatore in Scienza politica presso l'Università di Pisa, Pasqua Seminara, magistrato in quiescenza, e Roberto Staro, avvocato.

Sulla pubblicità dei lavori

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna sarà assicurata anche

mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Nicola Gratteri, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, svolge il proprio intervento.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Gianluca CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), Maurizio GASPARRI (*FI-PPE*), Luigi NAVE (*M5S*), Sergio RASTRELLI (*FdI*), Raoul RUSSO (*FdI*), Dafne MUSOLINO (*IV-C-RE*), Walter VERINI (*PD-IDP*) e i deputati Debora SERRACCHIANI (*PD-IDP*), Elisabetta PICCOLOTTI (*AVS*).

Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, chiede che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, risponde a più riprese ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 15 gennaio 2025

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAGNI

La seduta inizia alle ore 14,03.

Sulla pubblicità dei lavori

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web-tv*.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, dottor Luca Tescaroli

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al dottor Tescaroli e introduce i temi dell'audizione.

Il dottor Luca TESCAROLI illustra la relazione trasmessa alla Commissione soffermandosi, in particolare, sui temi dello sfruttamento illecito della manodopera, del lavoro nero e delle forme di caporalato nella Provincia di Prato.

Intervengono per porre quesiti all'auditore e per svolgere considerazioni il PRESIDENTE nonché i senatori MAZZELLA (*M5S*), SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), MANCINI (*FdI*), TAJANI (*PD-IDP*) e RAPANI (*FdI*).

Il dottor TESCAROLI fornisce i chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 15,16.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 15 gennaio 2025

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare InCE:

Plenaria *Pag.* 97

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa
Centro Europea (InCE)

Mercoledì 15 gennaio 2025

Plenaria

Presidenza del Presidente
CAIATA

Incontro con il Segretario Esecutivo dell'InCE, senatore Franco Dal Mas

La seduta inizia alle ore 15.

Salvatore CAIATA, *presidente*, presenta alla Commissione il nuovo Segretario Esecutivo dell'InCE, senatore Franco Dal Mas, e illustra il programma dei lavori dell'Assemblea parlamentare dell'InCE per il 2025.

Franco DAL MAS, *Segretario Esecutivo dell'InCE*, rende comunicazioni in merito alla attività dell'organizzazione.

Dopo gli interventi della deputata Isabella DE MONTE e del senatore Roberto MENIA, il Presidente Salvatore CAIATA ringrazia i partecipanti e rende alcune comunicazioni in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il 2025. Quindi, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

